

L'intervento degli Ermellini nell'ambito di un procedimento per indebita compensazione

Confisca diretta senza paletti

Rappresenta profitto il denaro versato sul c/c dopo il reato

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Confisca ad ampio raggio in caso di reati tributari: sono confiscabili in via diretta, infatti, le somme confluente su un conto corrente dopo la commissione del reato. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 2566 del 22 gennaio scorso, con cui la terza sezione penale, pronunciandosi nell'ambito di un procedimento per indebita compensazione, ha precisato che la confisca, di cui all'art. 12-bis dlgs 74/2000, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla società, anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha sempre natura di confisca diretta. Le somme in questione costituiscono comunque profitto del reato, poiché il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte si traduce in un vantaggio per il suo autore.

Il caso. Era stato rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., nell'interesse del fallimento di una Srl in liquidazione, avverso l'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di dissequestro e restituzione di parte delle somme prima sequestrate e poi confiscate con sentenza emessa dal Gup di Napoli. Era stato pertanto proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo, con il quale si deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 12-bis dlgs 74/2000. In particolare, si ricostruiva che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta delle somme nella disponibilità dell'allora Srl, in relazione al reato di indebita compensazione di crediti di cui all'art. 10-quater, comma 2, dlgs 74/2000, contestato agli amministratori di diritto e di fatto della società per non aver versato le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 dlgs 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore alla soglia di rilevanza penale, fissata dal legislatore in 50 mila euro. In esecuzione del provvedimento di sequestro erano stati sottoposti a vincolo cautelare reale circa un milione di euro, rinvenuti sui conti correnti della società; ma a seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento della stessa, la difesa

I principi	
Il quesito	Nel caso di condanna per indebita compensazione di crediti inesistenti, possono essere confiscate anche le somme di denaro confluite sul conto corrente della società in epoca successiva al momento di consumazione del reato?
Confisca diretta del denaro	Come affermato da Cass. pen. 2566/2024, qualora il profitto cosiddetto accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su c/c bancario di cui il soggetto abbia la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta e non necessita della prova del nesso di derivazione diretta dal reato. Il principio è applicabile anche ai reati tributari in cui il profitto consiste in un risparmio di spesa, poiché ai fini del vantaggio conseguito l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito rappresentano concetti equivalenti
La risposta della Suprema Corte	Sì, perché, come altresì precisato da Cass. pen. 2566/2024, la confisca di cui all'art. 12-bis dlgs 74/2000 delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla società anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha sempre natura di confisca diretta in quanto: <ul style="list-style-type: none"> • le stesse costituiscono comunque profitto del reato • risolvendosi il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte in un vantaggio per il suo autore

della curatela fallimentare aveva proposto istanza di dissequestro e restituzione di una parte dei saldi attivi sequestrati sui conti correnti della società in bonis, evidenziando che le somme di denaro erano confluite sui conti della società in epoca successiva al momento di consumazione del reato in contestazione e, cioè, successivamente alla data in cui era stato trasmesso l'ultimo F24 recante indebitate compensazioni.

La tesi difensiva. Le medesime argomentazioni erano riproposte davanti alla Corte di cassazione. Si sosteneva, quindi, che l'ordinanza impugnata, nel confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, avesse erroneamente qualificato quale profitto del reato di cui all'art. 10-quater dlgs 74/2000 le somme di denaro confluite sui conti correnti della società in epoca successiva alla consumazione del reato, richiamando sul punto l'orientamento delle sezioni unite n. 42425/21 e le successive pronunce della Corte di cassazione che hanno ritenuto il principio di carattere generale e applicabile anche ai reati tributari. Tale conclusione, si affermava in ricorso, non poteva condividersi perché avrebbe integrato una violazione del disposto di cui all'art.

12-bis dlgs 74/2000 in punto di sequestro dei reati tributari. Si evidenziava che nei reati tributari il profitto è rappresentato dal risparmio di spesa conseguente alle indebitate compensazioni e, quindi, dalle somme che, per effetto delle condotte illecite, non sono state destinate alla spesa fiscale sebbene giacenti sul conto corrente alla scadenza dei termini per il versamento.

L'orientamento difforme. A sostegno si richiamava il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le somme percepite dopo la commissione del reato tributario non possono essere ritenute profitto perché non derivano dal reato, e non sono, quindi, suscettibili di confisca diretta; esse rappresentano un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, eventualmente aggredibile con un provvedimento ablativo se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente (Cass. pen., Sez. III, n. 11086/2022). Ad avviso della difesa che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, prospettando l'eventualità della remissione della questione alle sezioni unite, il Tribunale del riesame avrebbe rigettato l'appello richiamando il principio generale delle sezioni unite, ma senza

operare alcuna distinzione tra profitto costituito da "accrescimento patrimoniale" e profitto integrato da "risparmio di spesa".

La norma. La norma che viene in rilievo è l'art. 12-bis dlgs 74/2000, che testualmente prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti tributari previsti dal decreto, quali la indebita compensazione contestata nel caso in esame, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La pronuncia delle Sezioni unite. Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha tuttavia ritenuto il ricorso infondato. Nel disattendere l'appello cautelare, il Tribunale del riesame aveva dichiaratamente fatto applicazione del principio affermato da Cass. pen., Sez. U., n. 42415/2021, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corren-

te bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Si tratta di un principio di diritto ritenuto dalla Cassazione applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che, ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato, l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti (Cass. pen., Sez. III, n. 3575/2022, n. 375/2021, n. 30710/2022, e n. 11630/2022).

La decisione della Suprema Corte. Successive pronunce richiamate nel caso in commento, ha precisato, inoltre, che la confisca, ex art. 12-bis dlgs n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha sempre natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Cass. pen., Sez. III, n. 42616/2022, e n. 41589/2023). A fronte del suddetto indirizzo giurisprudenziale, la tesi prospettata nel ricorso secondo cui non sarebbero confiscabili in via diretta le somme di denaro accreditate sul conto corrente bancario in epoca successiva alla commissione del reato perché non collegate da un nesso di pertinenza con il profitto del reato, non è stata ritenuta pertanto condivisibile. La pronuncia richiamata nel ricorso a sostegno della tesi della difesa, hanno sottolineato gli Ermellini, attiene a fattispecie diversa da quella in esame (somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore) e, comunque, non può contrastare la già espressa posizione delle sezioni unite. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.